



**COMUNE DI BAGHERIA**  
**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell' 11 Novembre 2014  
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 57 del 16 luglio 2020

**OGGETTO:** Approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 6 e seguenti, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 15,00 e seguenti, in videoconferenza ai sensi dell'art. 4 delle Linee guida per lo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria approvate con deliberazione della Commissione n. 18 del 29.04.2020, si riunisce la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei Signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla seduta la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

Intervengono tutti in videoconferenza.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

**Premesso che:**

- il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n. 2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l'1 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e pubblicazione sul sito INTERNET;
- questo OSL, ai sensi dell'art. n. 252, comma 4, del T.U.E.L., ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31/12/2012;
- l'art. 258, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, prevede che le pretese dei creditori possono essere definite transattivamente offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% e il 60% del debito con rinuncia ad ogni altra pretesa; che con delibera di G.M. n. 24 del 9/3/2016 il Comune

di Bagheria ha aderito, ai sensi di tale previsione normativa, alla proposta di procedura di liquidazione semplificata della massa passiva con l'estinzione del credito ammesso nella misura del 50%;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 sono stati fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;
- questa Commissione, dopo la deliberazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei Dirigenti comunali responsabili dei servizi;
- questa Commissione dal 24 maggio 2017 ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai sensi dell'articolo 258 del testo unico n. 267 del 2000 ai creditori corrispondenti ai debiti del Comune riconosciuti;
- con deliberazione n. 89 del 23.12.2019, ai sensi degli artt. 256, co. 6, del D.Lgs. n. 267/00 e art. 6 del d.P.R. n. 378/93 ed a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, è stato adottato il piano di estinzione;
- il suddetto piano di estinzione delle passività pregresse alla data del 31/12/2012 è stato approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 2020, notificato a questo O.S.L. dalla Prefettura - U.T.G. di Palermo il successivo 11 giugno, con allegato l'elenco delle partite debitorie escluse;
- dopo l'adozione del piano di estinzione, sono state ammesse alla massa passiva n. 82 istanze e pratiche relative a debiti d'ufficio (vedi allegato 3 del rendiconto ex tab.2.9 del piano di estinzione); per n. 13 istanze/debiti d'ufficio non è stata accettata da parte dei creditori la proposta transattiva formulata dall'OSL e quindi è stato necessario l'ulteriore accantonamento di euro 87.816,62 ai sensi dell'art. 258, comma 4, del TUEL (vedi allegato 2 al rendiconto ex tab. 2 del piano di estinzione ), mentre n. 15 istanze non sono state ammesse alla massa passiva per un totale di euro 38.385,31 (vedi allegato 6 al rendiconto – ex tab.4 del piano di estinzione);

#### **Dato atto che:**

- l'O.S.L. ha svolto le proprie funzioni tenuto conto degli effetti conseguenti *ex lege* alla dichiarazione di dissesto, che di seguito si elencano:
  - separazione della gestione del pregresso da quella corrente;
  - sospensione, fino all'approvazione del rendiconto, delle azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL;
  - estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione per le quali siano scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente;
  - blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può disporre per le finalità dell'ente e di legge;
  - mancata decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di competenza del dissesto dovute per anticipazioni di cassa e sui debiti insoluti, dalla deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto;
  - ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 80/2004, convertito in legge n. 140/2004, l'attività della liquidazione è continuata fino alla data di approvazione del rendiconto;
- il Comune di Bagheria ha richiesto ed ottenuto l'anticipazione ex art. 14 del D.L. n. 113/2016, convertito dalla Legge 160/2016, con ammortamento ventennale, introitata con reversale n. 8 dell'11/9/2017 di euro 11.685.644,51;
- questo O.S.L., dopo l'adozione del piano di estinzione (23/12/2019) ha emesso e riscosso n. 2 reversali per un importo complessivo di euro 5.394,58 ed ha emesso n.35 mandati per un totale di euro 2.485.826,55; il saldo di cassa, alla data odierna, risulta essere quindi pari ad euro 8.650.459,06, come si evince dal prospetto sottoriportato:

Saldo di cassa risultante dal piano di estinzione	€ 11.130.891,03	+
Riscossioni rev. 1 e 2 del 2020	€ 5.394,58	+
Pagamenti	€ 2.485.826,55	-
Saldo cassa al 15/7/2020	€ 8.650.459,06	+

- la suddetta giacenza è stata azzerata mediante l'emissione, in data odierna, dei seguenti mandati a favore del comune di Bagheria:
  - a) mandato n.52 di euro 3.856.471,66 corrispondente alle somme accantonate ai sensi dell'art.258 del TUEL, da vincolare al pagamento della massa passiva di cui allegato n.7;
  - b) mandato n.53 di euro 4.793.987,40, quale somma residuale da vincolare interamente all'estinzione della massa passiva;
- questo O.S.L. ha provveduto allo stralcio di residui attivi ai sensi della legge 136/2018 (annullamento cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000,00 euro), giusta nota della Responsabile della Direzione IV (prot. n. 20315 del 9/4/2020);
- questo O.S.L., con delibera n. 48 del 1/7/2020, ha approvato la transazione per un importo di euro 2.000.000,00 con la curatela fallimentare di AMIA SpA, che aveva presentato istanza di ammissione alla massa passiva per un importo di euro 14.277.147,44;
- le spese dell'Organo Straordinario di Liquidazione, riportate al punto 3.1 del piano di estinzione, hanno subito un incremento di euro 19.267,87 e si assestano così nell'importo finale di euro 467.202,58;
- dal piano di estinzione risulta che il Comune di Bagheria, a seguito delle riscossioni e dei pagamenti effettuati per conto di questo Organo Straordinario di Liquidazione, avrebbe dovuto riversare nelle casse dell'O.S.L. l'importo di 4.353.699,03 e che al suddetto importo devono aggiungersi le riscossioni effettuate dal Comune successivamente e fino al 30/6/2020, ammontanti ad euro 338.645,72 (giusta nota della Direzione IV - prot. n. 37123 dell'8/7/2020);
- il Comune debba qualificare le somme complessive di euro 4.692.344,75 (4.353.699,03 + 338.645,72) non trasferite all'O.S.L. come importi a destinazione vincolata, ossia finalizzati a copertura del pagamento integrale dell'indebitamento pregresso, in quanto, essendo state utilizzate in termini di cassa, soggiacciono alle disposizioni di cui all'art.195 del TUEL;
- il Comune debba effettuare un'ulteriore revisione dei residui attivi e passivi al fine di un corretto inserimento nel rendiconto di gestione 2020;

#### Considerato che:

- le risultanze della liquidazione, riportate nel rendiconto, evidenziano un saldo positivo pari ad euro 12.102.096,00, così determinato:

		Piano di estinzione approvato	Variazioni effettuate successivamente	Risultanze definitive rendiconto
Totale della massa attiva dell'ente	(+)	€ 48.372.857,96	-€ 11.190.022,81	€ 37.182.835,15
Totale delle spese per la gestione della liquidazione	(-)	€ 447.934,71	€ 19.267,87	€ 467.202,58
<b>Massa attiva residua</b>		<b>€ 47.924.923,25</b>	<b>-€ 11.209.290,68</b>	<b>€ 36.715.632,57</b>
Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	(-)	€ 25.259.900,27	-€ 646.363,70	€ 24.613.536,57

**Differenza positiva**                      € 22.665.022,98    -€ 10.562.926,98    € 12.102.096,00

- alla data della presente deliberazione, esiste contenzioso pendente relativo al periodo di competenza dell'OSL, prudenzialmente quantificato dall'Amministrazione comunale, in euro 6.395.328,88 (vedi parte 2.12 del piano di estinzione rettificata – allegato al rendiconto);
- detto accantonamento è stato ridotto in maniera consistente (da euro 9.512.256,19 ad euro 6.395.328,88), a seguito della transazione sottoscritta con la curatela fallimentare di AMIA SpA, approvata con delibera OSL n.48 del 1/7/2020 e dell'eliminazione dell'accantonamento di euro 3.116.927,31;
- l'Amministrazione comunale, cui il rendiconto è trasmesso per i consequenziali adempimenti, dovrà vincolare eventuali disponibilità all'estinzione dei debiti di cui al punto precedente;

### **Visti**

- la legge Costituzionale n.3/2001;
- il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt.248 comma 4, 252 comma 4,254 comma 3, 256 comma 9 e 258 commi 3, 4 e 5;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, comma 4, del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti che al comma 3 prevede che l'Organo straordinario della liquidazione proponga individualmente ai creditori una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito;
- l'art. 255, comma 10, del TUEL secondo cui non compete all'Organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, a mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti da garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206;
- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione, elevabile al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
- l'art. 258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'OSL, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 11, del TUEL che prevede che entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, di cui al precedente comma 9, l'organo straordinario di liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro<sub>4</sub>

della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione;

- la circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 del 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUEL;
- le proprie delibere con le quali sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione i debiti privi dei requisiti indispensabili al riconoscimento da parte della Commissione straordinaria di liquidazione;
- le proprie delibere con le quali sono stati ammessi alla massa passiva della liquidazione i debiti ai sensi dell'art. 258 del TUEL;

### **La Commissione Straordinaria di Liquidazione**

Ad unanimità di voti favorevoli

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il rendiconto della gestione straordinaria, quale parte integrante del presente atto, con le seguenti risultanze finali:

a) totale massa attiva	37.182.835,15
b) oneri della gestione	467.202,58
c) massa attiva residua (a-b)	36.715.632,57
d) totale massa passiva	24.613.536,57
<b>e) differenza positiva (c-d)</b>	<b>12.102.096,00</b>

- 2) di dare atto che il rendiconto della gestione liquidatoria è composto dal documento principale (allegato A) e dai seguenti prospetti allegati:
- All. n. 1 Residui attivi non compensati nel fondo di cassa (parte 1.2 del piano del piano di estinzione rettificata);
- All. n. 2 Proposte transattive non accettate e relativo accantonamento (parte 2.3 del piano di estinzione rettificata ed integrata);
- All. n. 3 Ulteriori debiti transatti dall'OSL (rif. parte 2.9 del piano di estinzione rettificata e integrata);
- All. n. 4 Elenco integrale degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'art.258 del TUEL;
- All. n. 5 Ulteriore elenco delle pratiche non definite.
- 3) di dare atto che, per effetto dell'emissione in data odierna dei mandati di pagamento nn. 52 e 53, il saldo di cassa è pari a zero;
- 4) di dare atto che, con l'approvazione del rendiconto finale, cessa l'attività straordinaria di liquidazione;
- 5) di inoltrare il presente atto, unitamente a copia del piano di estinzione, all'Organo di Revisione economico-finanziaria, per i prescritti riscontri, ai sensi dell'art. 256, comma 11, del D. Lgs. n. 267/00;
- 6) di trasmettere, altresì, il presente atto deliberativo, completo della comunicazione di avvenuto riscontro dell'Organo di revisione di cui al precedente punto 5), a:

- Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali — Direzione centrale della finanza locale;
- Prefetto di Palermo;
- Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia;

7) di fare carico degli adempimenti di cui al punto precedente il Segretario Generale dell'Ente, con carico di inserire, per copia conoscenza, i componenti dell'O.S.L..

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24/08/1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta è chiusa alle ore 15,15

Il Presidente della Commissione  
Straordinaria di Liquidazione  
Dr. Giuseppe Catalano

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Daniela Maria Amato